

## Trust

# Il voto del *protector* di un *trust* nell'assemblea della s.r.l.

Tribunale di Lucca, Sez. civ., 24 aprile 2012 - Giudice istruttore Capozzi - P.E. c. Athena s.r.l.

*Società - Società di capitali - Società a responsabilità - Decisioni dei soci - Voto - Attribuito a un soggetto non socio (il protector di un trust) - Illegittimità*

(Cod. civ. artt. 2468, 2476, 2479)

**È illegittima la clausola statutaria, contenuta nello statuto di una s.r.l., secondo la quale, nel caso di quota di partecipazione al capitale sociale vincolata in un *trust*, deleghi la regolamentazione dell'esercizio del diritto di voto (compresa l'individuazione del soggetto legittimato ad esprimere il voto) alle norme contenute nell'atto istitutivo del *trust*.****Il Tribunale (omissis).**

Il Giudice istruttore, sciogliendo la formulata riserva, osserva:

## § 1.-

E. ha impugnato la delibera adottata dall'assemblea dei soci di Athena s.r.l. unipersonale in data 8 marzo 2012, con cui è stata revocata dall'incarico di amministratore.

L'impugnativa è fondata, in sostanza, su tre motivi:

mancata regolare convocazione dell'assemblea dei soci (violazione dell'art. 18 dello statuto sociale): secondo l'asserto della ricorrente, l'assemblea è stata convocata dal socio e non dall'amministratore, come imposto dallo statuto, e per di più dal socio cui non spetta l'esercizio dei diritti amministrativi per le ragioni espresse al punto seguente;

difetto di legittimazione del socio unico all'esercizio del diritto di voto (violazione dell'art. 10 dello statuto): l'art. 10 dello statuto prevede che, nel caso in cui la quota sociale sia costituita in vicolo fiduciario o *trust*, sia lo stesso negozio fiduciario o istitutivo del *trust* a regolare l'esercizio del diritto di voto; ora, secondo l'allegazione della ricorrente, la quota del socio unico di Athena s.r.l. era stata costituita in *trust* prima della decisione impugnata e il socio aveva comunicato alla società che, in forza del negozio costitutivo del *trust*, l'esercizio del diritto di voto spettava al *protector*;

(c) difetto di contenuto (violazione dell'art. 19 dello statuto sociale): la decisione di revoca non è sorretta da una giusta causa.

## § 2.-

Con decreto emesso inaudita altera parte dal Presidente del Tribunale è stata sospesa l'esecuzione della delibera adottata dall'assemblea dei soci.

## § 3.-

La decisione provvisoria va revocata e l'istanza di sospensione respinta. Queste le ragioni.

## § 4.-

Come risulta dalle allegazioni della ricorrente e dai documenti prodotti a corredo della domanda, la partecipazione dell'unico socio. M. in Athena s.r.l. è stata segregata in un *Trust*, denominato *Trust Athena*. di cui sono *trustee* lo stesso disponente (c.d. *trust* autodestinato), *protector*, tale L., e beneficiario, la stessa ricorrente.Il *Trust Athena*, che è sottoposto alla Legge di Jersey del 1984, è stato istituito, a sua volta, dal R. quale *trustee* del *trust* denominato "*Trust Fund*", costituito in data 31 ottobre 2011, con il quale L.P. costituì in *trust* la somma di euro 10.000,00 (euro diecimila), nominando, giustappunto, *trustee* il R., "affinché lo stesso - con tale somma costituita in *trust* - liberasse integralmente il conferimento dell'intero capitale sociale di una costituenda società di capitali di diritto italiano [dal che dovrebbe discendere che la partecipazione sociale in Athena s.r.l. è già essa stessa oggetto della *trust property* del *Trust Fund*, n.d.r.]".In effetti, con le somme costituite in *trust*, il *trustee* ha provveduto a costituire la società Athena s.r.l., di cui è unico socio, liberando integralmente il capitale sociale (v. quanto dichiarato nello stesso negozio istitutivo dei *Trust Athena*). L'atto costitutivo del *Trust Fund*, richiamato nell'atto costitutivo del *Trust Athena*, non è stato prodotto in giudizio, sicché non è possibile apprezzarne il contenuto e la conseguente sua compatibilità col *Trust Athena* (o *recte*, di quest'ultimo, con il *Trust Fund*).

Inoltre, parrebbe (sempre dalla documentazione prodotta dalla ricorre

## § 5.-

L'art. 10, comma 3, dello statuto sociale di Athena srl stabilisce che "in caso di costituzione delle quote di partecipazione sociale in vincolo fiduciario, *trust* - e in generale - per il caso di intestazione fiduciaria delle stesse, l'esercizio del diritto di voto è regolamentato dal relativo negozio istitutivo".

L'art. 2.2. dell'atto costitutivo del Trust Athena stabilisce, a sua volta, che "nel caso in cui la Trust Property comprenda quote di partecipazione sociale - sia esse in società di capitali che di persone il diritto di voto è esercitato dal "protector" il quale potrà altresì rilasciare deleghe di voto a terzi, con le modalità e nei limiti delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e/o nello statuto della società nel cui ambito esse si riferiscono".

La ricorrente fa valere, fra l'altro, l'invalidità dell'impugnata decisione per violazione dell'art. 10 dello statuto sociale, poiché adottata dal socio unico R. e non dal Protector.

La questione è infondata.

L'art. 10, comma 3, dello statuto sociale, ove interpretato nel senso proposto dalla ricorrente, non sarebbe compatibile col principio, di ordine pubblico, desumibile dagli artt. 2468, commi 2 e 3, c.c., 2476, comma 7, 2479, 2479 bis della inscindibilità del voto dalla quota sociale (salvo le deroghe di legge, v. art. 2471 bis c.c.).

Principio in forza del quale il diritto di voto spetta soltanto al socio, che può delegarne il mero esercizio nel rispetto delle condizioni dell'art. 2479 bis comma 2 c.c., donde la nullità della clausola statutaria, rilevabile d'ufficio. Principio da ritenersi rafforzato, quanto alle società a responsabilità limitata, proprio dalla nuova previsione dell'art. 2476, comma 7, c.c., che estende dagli amministratori ai soci la responsabilità per *mala gestio* nel caso in cui i soci abbiano deciso o intenzionalmente autorizzato atti di amministrazione.

In altre parole, la costituzione di partecipazioni in società di capitali (s.p.a. o s.r.l.) in trust deve comunque avvenire nel rispetto delle norme societarie che regolano la legittimazione dell'esercizio dei diritti sociali.

Inoltre, anche ammettendo, com'è sostenibile non implausibilmente, che l'atto di segregazione della quota sociale in *trust* possa essere sussunto nel concetto di traferimento della quota sociale (art. 2469 c.c.), certo sarebbe che esso, per essere efficace, dovrebbe essere iscritto nel registro delle imprese (art. 2470 c.c.), condizione questa che, per quanto risulta dalla visura del registro delle imprese prodotta dalla ricorrente, nei caso di specie è insussistente. E comunque, anche seguendo quest'impostazione, certo sarebbe ancora che "nuovo socio", titolare dei diritti amministrativi, sarebbe da considerare il "proprietario fiduciario", e quindi il trustee che, nel caso in esame (trattandosi di *trust* autodestinato), è lo stesso disponente, già socio unico della Athena s.r.l., che resterebbe, pertanto, legittimato all'esercizio del voto, mentre l'eventuale attribuzione (permanente) dell'esercizio del voto ad altri soggetti non soci (*protector* beneficiario) porrebbe di nuovo il problema del contrasto col mentovato principio della inscindibilità del voto dalla quota sociale e, comunque, con le regole societarie sulla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Un'interpretazione della disposizione statutaria in esame, secondo il canone della conservazione del contratto (1367 c.c.), porta a ritenere allora che essa vada interpretata (pena altrimenti la sua nullità) nel senso che il socio, in caso di costituzione della sua quota in *trust* autodestinato, non perda il diritto di voto né il suo mero

esercizio. Egli è obbligato, tuttavia, in forza del negozio di trust ad esercitare il diritto di voto in conformità ai vincoli ivi previsti e, in particolare, nel caso di specie, secondo le indicazioni del *protector*, al quale è concessa altresì la facoltà di indicare al *trustee* persone cui rilasciare la delega per la partecipazione all'assemblea sociale (nel rispetto della previsione dell'art. 2479 bis c.c.). L'eventuale violazione di tali obblighi assume però rilevanza unicamente nei rapporti scaturenti dal negozio istitutivo del *trust*, ma non anche rispetto alla società e alla (questione della) validità delle decisioni adottate dai soci. Non è apprezzabile, quindi, il *fumus boni iuris* del principale argomento speso dalla ricorrente.

§6-

Gli altri due motivi sono palesemente destituiti di fondamento, non correlandosi con le clausole statutarie.

Come risulta dalle clausole relative alle "decisioni dei soci", lo statuto della società Athena s.r.l. ha scelto modelli semplificati di decisione, regolando espressamente la decisione per consultazione scritta e riservando al modello tradizionale (decisione mediante metodo collegiale) soltanto le questioni previste dai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., tra le quali non rientra la nomina e la revoca degli amministratori.

Il procedimento per consultazione scritta, come risulta dall'art. 17, è attivabile su iniziativa del socio o dell'amministratore.

L'art. 18, che regola la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea dei soci, è pertanto invocabile soltanto quando vengano in rilievo le condizioni previste dall'art. 2479 c.c., comma 4, nel caso di specie insussistenti.

Irrilevante è poi che, nel caso concreto, il socio, anziché decidere secondo il modello semplificato previsto dalla clausola n. 17, abbia convocato lui direttamente un'assemblea, informando l'amministratore, dapprima, della convocazione e, successivamente, della decisione dell'avvenuta revoca.

Nella fattispecie in esame, in cui la società è unipersonale, tale *modus procedendi* è del tutto equivalente a quello previsto dalla clausola (decisione mediante consultazione scritta). Ciò che rileva (a mente dell'art. 17, che tutela i soci e non l'amministratore), in sintesi, è che la decisione dell'unico socio sia comunicata all'amministratore, irrilevante invece essendo la sede (e il modo) in cui essa è stata adottata.

Anche l'ultimo motivo è palesemente privo di pregio.

L'art. 19 dello statuto non prevede affatto che l'amministratore non possa essere revocato se non in presenza di una giusta causa. Ma prevede unicamente (e verrebbe di dire, ovviamente) che in caso di revoca senza giusta causa gli compete il risarcimento del danno. La tutela (per il vizio contenutistico) non è reale ma soltanto risarcitoria.

§ 7.- In conclusione, allo stato, non si apprezza *fumus boni iuris* della proposta impugnazione.

P.Q.M.

– revoca il decreto presidenziale, respingendo l'istanza

di sospensione dell'esecuzione della decisione adottata dal socio unico di Athena s.r.l.

(omissis).

### IL COMMENTO

di Angelo Busani

Se un *trust* sia socio di una s.r.l. il voto spetta al *trustee* e non è possibile attribuirlo al *protector*. Se il *trustee* viola le istruzioni di voto del *protector* la deliberazione adottata con tale voto è legittima.

Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale di Lucca, un amministratore della "s.r.l. A" (unipersonale), revocato dal suo incarico (e cioè la signora P, beneficiaria - detto per inciso - del Trust Athena, di cui oltre), lamentando l'illegittimità della deliberazione con la quale l'assemblea della "s.r.l. A" aveva disposto la sua revoca dalla carica di amministratore, ha richiesto al Tribunale la sospensione della deliberazione in questione. Il Presidente del Tribunale, con decreto emesso *inaudita altera parte* ha accolto l'istanza di sospensione. Il Giudice Istruttore, con il provvedimento qui pubblicato, ha infine revocato il decreto presidenziale, respingendo l'istanza di sospensione.

Tra i motivi di pretesa illegittimità addotti dall'attrice, spicca quello inerente la legittimazione all'esercizio del voto espresso nel corso dell'assemblea nella quale era stata deliberata la revoca dell'amministratore. Infatti, il voto era stato espresso dal signor R., *trustee* del Trust Athena, socio (unico) della "s.r.l. A" in quanto titolare della partecipazione rappresentante l'intero capitale sociale di detta società, quando invece la ricorrente pretendeva che, essendo stata, tale quota di partecipazione, vincolata in un *trust* (il predetto Trust Athena), il voto relativo alla quota in questione dovesse essere espresso (non dal *trustee* del Trust Athena, ma) dal *protector* del *trust*. E ciò in quanto lo statuto della "s.r.l. A" conteneva una clausola per la quale, in caso di quota di partecipazione al capitale sociale vincolata in un *trust*, il voto relativo a tale quota avrebbe dovuto essere espresso in base alle regole contenute nell'atto istitutivo del *trust* stesso e pertanto, nella fattispecie, dal *protector* del Trust Athena, poiché l'atto istitutivo del *trust* in parola prevedeva appunto che il voto relativo alle partecipazioni sociali "immesse" in quel *trust* dovesse essere espresso dal *protector*.

Nel caso di specie, infatti, come si desume dal provvedimento qui pubblicato, una persona fisica (il signor P.) aveva istituito il Trust Athena (desi-

gnando quale *protector* del *trust* il signor L. e quale beneficiario del *trust* la stessa signora P., e cioè l'amministratore della "s.r.l. A", poi revocata) immettendovi la somma di diecimila euro e nominando quale *trustee* il signor R. (1), con il compito di utilizzare la somma predetta per liberare il capitale sociale di una costituenda s.r.l. unipersonale. In esecuzione di tale programma, il *trustee* R. ha pertanto costituito la "s.r.l. A", avente come unico socio il *trustee* del Trust Athena, e inserendo appunto, nello statuto di "A", la clausola circa l'espressione del voto, nelle decisioni dei soci, secondo quanto disciplinato nel regolamento contenuto nell'atto istitutivo del *trust* (il quale lo affidava appunto al *protector*). Nell'assemblea nella quale è stata deliberata la revoca della signora P aveva dunque votato il *trustee* R. e non il *protector* L.; di qui, come detto, l'impugnazione.

Il tema pertanto è quello se sia legittimo che una clausola statutaria di una s.r.l. estrofletta la te-

#### Nota:

(1) Se il decreto in esame narra correttamente la vicenda, non si tratta pertanto di un *trust* "autodichiarato" (o "autodestinato", come si dice nel decreto). Il *trust* autodichiarato è la fattispecie nella quale il disponente (o *settlor*) nomina se stesso quale *trustee*, isolando, dal proprio "patrimonio generale", i beni destinati al *trust*, vincolandoli all'attuazione del *trust* e mandandoli a formare un sottoinsieme a fianco del proprio "patrimonio generale", finalizzato appunto all'attuazione del *trust*. In altri termini, nel *trust* autodichiarato i "beni in *trust*" non mutano di titolarità (in quanto essi permangono nella titolarità del *settlor*, divenuto anche *trustee*) ma vengono comunque vincolati all'attuazione del *trust*. Invece, nella fattispecie del *trust* con trasferimento della titolarità dei "beni in *trust*" dal *settlor* al *trustee*, i beni destinati a divenire "beni in *trust*" vengono vincolati in *trust* passando dal "patrimonio generale" del *settlor* a quello del *trustee* e andando a formare, nell'ambito di quest'ultimo, un'area separata dal "patrimonio generale" del *trustee*. Cfr. sul punto: Bartoli, *Il trust*, Milano, 2001, 599; Contaldi, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2001, 156; Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, 536; Palermo, *Sulla riconducibilità del "trust interno" alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, 133; Rizzo - Muritano, *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in Bassi - Tassinari (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, Roma, 2007, 37.

matica della legittimazione al voto nelle decisioni dei soci, affidandola a una regolamentazione estranea ai “documenti sociali” (nel caso in esame: all’atto istitutivo del *trust*). Ancor prima, ci si deve interrogare sul punto se la legittimazione all’esercizio del voto nelle decisioni dei soci di s.r.l. sia materia disponibile all’autonomia statutaria.

La risposta pare dover essere negativa.

Non solo, in linea generale, la legge prescrive infatti che «i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta» (art. 2468, comma 2, c.c.), facendo salvo solo il caso (di cui al successivo comma 3) che «a singoli soci» (e quindi non a soggetti diversi dai soci) siano attribuiti «particolari diritti»; ma occorre rammentare anche che, sul tema specifico della partecipazione dei soci all’assunzione delle decisioni che loro competono, la legge dispone le seguenti fondamentali regole:

a) sono «i soci» che «decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione» (art. 2479, comma 1, c.c.);

b) sono «in ogni caso» di competenza «dei soci» le decisioni elencate nell’art. 2479, comma 2, c.c. (l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori; la nomina nei casi previsti dall’art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; le modificazioni dell’atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci);

c) «Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni» nelle fattispecie appena elencate (art. 2479, comma 5, c.c.).

Quest’ultima espressione normativa, in particolare, tesa primariamente a impedire la confezione di clausole statutarie (a meno che non si tratti di clausole volte a originare i predetti «particolari diritti» dei soci di cui all’art. 2468, comma 3, c.c.) finalizzate a escludere i soci (o taluno di essi) dall’espressione del diritto di voto su alcune delle (o su tutte le) materie affidate alla competenza dei soci stessi (2), vale, a maggior ragione, a significare che non è concepibile l’affidamento del voto a un terzo estraneo alla compagine sociale, se non nei casi previsti dalla legge (quali: il caso della quota in comproprietà, di cui all’art. 2468, ultimo comma, c.c. (3); oppure il caso

della quota gravata da pegno o usufrutto, di cui agli artt. 2471 *bis* e 2352 c.c.).

Immaginare una eterodirezione delle decisioni che la legge riserva ai soci significa invero scardinare almeno due principi: quello (valevole per tutte le società di capitali) secondo il quale le decisioni “fondamentali” di una società non possono essere adottate se non da chi vi ha immesso il proprio capitale di rischio; e quello, particolare per le s.r.l., secondo il quale la decisionalità è connessa alla responsabilità, poiché «i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi» sono solidalmente responsabili con gli amministratori (art. 2476, ultimo comma, c.c.) (4). Sarebbe, a quest’ultimo riguardo, inconcepibile che i soci rispondano per decisioni altrui; oppure, viceversa, che i terzi non potessero invocare la responsabilità dei soci in ragione del fatto che l’attività dannosa non sia stata consentita dai soci ma sia stata eterodecisa.

Altro è invece il tema del comportamento di un *trustee* (il cui operato sia vigilato - in base a un disposto in tal senso contenuto nell’atto istitutivo del *trust* - da un *protector*) il quale agisca senza il prescritto consenso del *protector* o in violazione alle sue istruzioni vincolanti (5): evidentemente, la “difettosità” del voto espresso dal *trustee* in queste condizioni non mina in alcun modo la legittimità della deliberazione societaria adottata in forza di tale voto (6), ma genera “solo” la inevitabile respon-

#### Note:

(2) Di un «cardine inderogabile di ogni fattispecie decisionale» parla La Sala, *I principi comuni all’assemblea e altri metodi decisionali. Le materie riservate*, in Portale (a cura di), *S.r.l. Commentario*, Milano, 2011, 801.

(3) Sull’esercizio del voto in caso di quota in comproprietà cfr. Trib. Catanzaro 23 aprile 2008, in *Giur. mer.*, 2009, 708, con nota di Briolini.

(4) Sulla responsabilità dei soci *ex art.* 2476, ultimo comma, c.c., cfr. ad esempio Trib. Milano 9 luglio 2009, in *Giur. comm.*, 2011, II, 147, con nota di Colombo.

(5) Sulla clausola che sottopone al consenso del *protector* l’operato del *trustee* cfr. ad esempio Gallizia, *La prassi italiana in materia di protector*, relazione al primo congresso dell’associazione “Il *trust* in Italia”, 1999; Canessa, *I trusts interni. Ammissibilità del trust e applicazioni pratiche nell’ordinamento italiano*, Milano, 2001, 72; Bartoli - Muritano, *Le clausole dei trust interni*, Milano, 2008, 117.

(6) Similmente a quanto accade nel caso del rappresentante che violi le istruzioni di voto che gli siano state impartite: cfr. Trib. Milano 8 gennaio 2009, in *Giur. it.*, 2009, 372, secondo cui «se nell’ambito del voto per rappresentanza in una assemblea di s.r.l. il rappresentante tradisce la fiducia del rappresentato o male interpreta il suo mandato, è fatto che attiene ai rapporti interni tra il socio ed il suo delegato e, come tale, non intacca la validità dell’atto societario, assunto da un’assemblea validamente costituita».

sabilità del *trustee* per la perpetrata violazione dei suoi compiti; responsabilità da cui discende, da un lato, la risarcibilità del danno eventualmente verificatosi in dipendenza dell'operato del *trustee* nonché, dall'altro, la formazione di una eventuale giusta causa di revoca del *trustee* dal proprio incarico.

In conclusione, se è sicuramente legittima la clausola dell'atto istitutivo del *trust* che imponga al *trustee* di ottenere preve istruzioni di voto dal *protector*, sono invece (altrettanto sicuramente) illegittime sia la clausola dell'atto istitutivo del *trust* che affermi la titolarità del voto in capo al *protector* per le partecipazioni di cui il *trustee* sia titolare, sia la clausola dello statuto societario che rechi quest'ultima previsione. Invero, una clausola così confezionata deve ritenersi espunta *ex lege* dallo statuto e

deve ritenersi pertanto che la situazione sia normata dalla legge e cioè che il diritto di voto spetti al socio (e quindi al *trustee*); mentre, quanto alla clausola attributaria del voto al *protector* che sia contenuta nell'atto istitutivo di un *trust*, più che concludere nel senso della sua nullità (con conseguente assenza di alcun vincolo all'operato del *trustee*), pare potersi opinare (peraltro con l'avvertenza che non può prescindersi dall'esame del singolo caso concreto) nel senso della sua interpretabilità come una clausola che imponga al *trustee* di votare secondo le istruzioni del *protector* (ciò che, come detto, non implica peraltro che il voto "infedele" del *trustee* attenti alla legittimità della deliberazione assunta con il suo voto determinante, espresso in difformità alle istruzioni ricevute).

### LIBRI

COLLANA: **Commentari**

## Processo civile – formulario commentato

**I procedimenti speciali – II ed.  
con CD-Rom**

*Diretto da Claudio Consolo e Vincenzo Mariconda*

Il volume, inserito all'interno della Collana "Commentari", contiene tutte le **formule** relative ai **procedimenti speciali** del processo civile:

- il procedimento di **ingiunzione**
- il procedimento per **convalida di sfratto**
- i procedimenti **cautelari** e **possessori**
- i procedimenti in materia di **famiglia** e di **stato delle persone**
- la **copia** e la **collazione** di atti pubblici
- i procedimenti relativi all'**apertura delle successioni**
- lo **scioglimento di comunioni**
- il processo di **liberazione** degli **immobili** dalle **ipoteche**
- l'**arbitrato**

Particolare attenzione è dedicata alle novità introdotte dal **d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150**, in materia di **riduzione e semplificazione** dei procedimenti civili di cognizione.

Ogni articolo di riferimento è strutturato in quattro "moduli": un **inquadramento funzionale** che rappresenta un ampio e utile commento d'autore; un breve paragrafo che suggerisce gli **errori da evitare**; la **formula** in senso stretto; una  **rassegna della giurisprudenza** più significativa, di legittimità e di merito.

Il **Cd-Rom** allegato contiene oltre **300 formule**, utilizzabili con qualunque sistema di videoscrittura ed **adattabili al caso specifico**.

*Ipsoa 2012, pagg. 2100, Euro 145,00*

#### **Per informazioni e acquisti**

- **Servizio Informazioni Commerciali**  
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **<http://ipshop.ipsoa.it>**

